

## proposta di legge n. 115

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

*presentata in data 1 luglio 2011*

—————

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ANZIANITÀ  
MASSIMA CONTRIBUTIVA  
MODIFICA ALLA L.R. 11/2011

—————

Signori Consiglieri,  
l'articolo 17, comma 35 novies del decreto legge 78/2009 convertito dalla legge 102/2009 ha sostituito il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 in tema di risoluzione unilaterale del contratti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d'età per il collocamento a riposo.

In particolare, a seguito della modifica indicata, il testo vigente del comma 11 dell'articolo 72 citato, così recita:

“Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (...)”.

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui espressamente le Regioni, possono pertanto risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale a

decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, con preavviso di sei mesi, ma tale possibilità è prevista solo fino al 31 dicembre 2011.

In considerazione dell'esigenza di continuare ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica previsti dalle norme statali vigenti ed in vista di processi di riorganizzazione che possono investire anche singole unità operative, si reputa necessario prevedere, anche oltre tale data, la possibilità per l'amministrazione regionale di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni, con un preavviso di sei mesi.

Si tratta, come indicato nella normativa statale citata, di una facoltà dell'amministrazione ricompresa nell'ambito del potere di organizzazione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 165 del 2001.

Ciò nonostante si è prevista la definizione di appositi criteri applicativi, da confrontare con le organizzazioni sindacali, in modo da assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

La presente normativa viene inserita all'interno della recente l.r. 11/2011 avente ad oggetto “Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa ed il contenimento della spesa della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”.

**Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 11/2011)*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 24 maggio 2011 n. 11 (Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale), è inserito il seguente:

"Art. 7 bis - (Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per anzianità massima contributiva)

1. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione della struttura complessiva o di singole unità organizzative dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale o degli enti dipendenti, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali può essere collocato a riposo al compimento dell'anzianità massima contributiva prevista dalla normativa statale, con preavviso di sei mesi, fatte salve le decorrenze dei relativi trattamenti pensionistici.

2. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale definiscono i criteri applicativi delle disposizioni di cui al comma 1 previo confronto con le organizzazioni sindacali."